

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 febbraio 2010

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' «Stoll Italia S.r.l.»

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni Veneto (16 aprile 2009), Marche (23 aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009) ed Emilia-Romagna (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 2 settembre 2009, relativo alla societa' «Stoll Italia S.r.l.», unita' di Carpi (Modena), Barletta (Bari), Ancona, Cornegliano (Treviso) e Vicenza, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le regioni Veneto (29 settembre 2009), Marche (9 ottobre 2009), Puglia (17 settembre 2009) ed Emilia-Romagna (22 settembre 2009) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' «Stoll Italia S.r.l.», in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda «Stoll Italia S.r.l.», in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Carpi (Modena) 31 lavoratori, Barletta (Bari) 3 lavoratori, Ancona 1 lavoratore, Cornegliano (Treviso) 2 lavoratori e Vicenza 2 lavoratori, per il periodo dal 3 settembre 2009 al 2 settembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.

203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 2 settembre 2009, in favore di un numero massimo di 39 unita' lavorative della societa' «Stoll Italia S.r.l.», unita' di Carpi (Modena), Barletta (Bari), Ancona, Cornegliano (Treviso) e Vicenza, per il periodo dal 3 settembre 2009 al 2 settembre 2010.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 678.692,43.

Matricola I.N.P.S. Carpi: 5008510009.

Matricola I.N.P.S. Barletta: 0914625823.

Matricola I.N.P.S. Ancona: 0305499239.

Matricola I.N.P.S. Vicenza: 9109262733.

Matricola I.N.P.S. Cornegliano: 8409564978.

Pagamento diretto: si.

Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 678.692,43 graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti